SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
7 ottobre 1985 *

Nella causa 128/84,

Erik van der Stijl, dipendente della Commissione, con l'avv. Herbert, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. N. Decker, 16, av. Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e M.A. Coninsx, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio J. Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente sostanzialmente ad oggetto,

in via principale,

— l'annullamento della decisione con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente ad un posto di capo divisione (categoria e carriera A3) presso la Commissione, nonché della decisione con cui tale posto è stato assegnato ad un altro candidato;

— la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente un risarcimento danni nella misura simbolica di un franco;

in subordine,

— nel caso in cui la domanda di annullamento fosse respinta, la condanna, in ogni caso, della Commissione a corrispondere al ricorrente un risarcimento danni nella misura simbolica di un franco;

in ulteriore subordine,

— nel caso in cui la domanda di annullamento e quella di risarcimento danni fossero respinte, la condanna, in ogni caso, della Commissione alle spese a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 1984, il sig. Erik van der Stijl, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione implicita di rigetto della sua candidatura ad un posto di capo divisione (grado A3) presso la Commissione, nonché della decisione con cui è stato nominato un altro candidato a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale e, in secondo luogo, la condanna della Commissione a corrispondergli un risarcimento nella misura simbolica di un franco in riparazione del danno morale che egli ritiene di aver subito in seguito alle suddette decisioni.

2 Il ricorrente, cittadino olandese, entrava in servizio presso la Commissione nel 1962 in qualità di amministratore presso la direzione generale dell'industria dell'Euratom. Nominato amministratore principale nel 1964, occupa dal 1971 un posto di grado A4 presso la direzione controllo di sicurezza, divisione F1 (Ispezione). Dal 1982 al 1983 il ricorrente veniva chiamato ad effettuare la sostituzione del capo della divisione F1, sig. Bommelle, cittadino francese, affetto da malattia.

3 Dagli atti di causa e dai chiarimenti forniti nel corso della fase orale dal direttore generale sig. Audland, risulta che dal 1982 la possibilità di un successore francese al posto del sig. Bommelle veniva discussa fra il sig. Audland e alcuni dipendenti del commissariato francese per l'energia atomica. Quest'ultimo inviava il curriculum vitae di due candidati potenziali, i quali si presentavano per colloqui fra l'altro con il sig. Audland. In seguito a questi colloqui, il 22 marzo 1983, l'Audland trasmetteva una nota al vicepresidente della Commissione, sig. Davignon, segnalando che, « nell'ipotesi in cui la Commissione convenisse sul passaggio alla procedura ex art. 29, n. 2, dello statuto (pubblicazione all'esterno dell'avviso di posto vacante) », la candidatura di uno dei candidati proposti, sig. Math, « sembra idonea ad essere accolta, vista la competenza del candidato e l'impressione che egli ha dato di possedere le capacità di gestione necessarie per i compiti che sarà chiamato a svolgere nella fase più operativa delle funzioni della divisione di cui trattasi ».

4 Il posto del Bommelle diveniva vacante il 1° aprile 1983 e la procedura di copertura del posto stesso veniva avviata con avviso di posto vacante COM/963/83, del 19 maggio 1983, in cui veniva in particolare specificato quanto segue:

« (...)

Descrizione e natura della funzione:

Dirigere e organizzare i lavori della divisione F1 " Ispezione " incaricata, nell'ambito del controllo di sicurezza dell'Euratom, di:

— supervisione e coordinamento della pianificazione e dell'esecuzione delle ispezioni;

— supervisione della raccolta e della gestione delle informazioni acquisite durante l'ispezione, nonché supervisione e controllo delle relazioni di ispezione;

— supervisione e preparazione delle disposizioni particolari del controllo e dell'elaborazione delle formule tipo per impianti;

— partecipazione alle trattative con le autorità nazionali e internazionali;

— effettuare, se del caso, ispezioni a norma del capo VII del trattato Euratom.

Requisiti:

1) (...)

2) Conoscenze approfondite del ciclo nucleare e della gestione dei materiali nucleari.

3) Conoscenze nel campo del controllo di sicurezza.

4) (...)

5) Esperienza approfondita pertinente alla funzione.

Conoscenze linguistiche:

— conoscenza approfondita di una lingua delle Comunità,

— conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità,

(...) ».

5 Risulta che nove dipendenti della Commissione, e fra di essi il ricorrente, si candidavano al posto di cui trattasi fra il 25 maggio ed il 7 giugno 1983, chiedendo una promozione a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto. Stando ai chiarimenti forniti dall'Audland durante la fase orale, tre di queste candidature dovevano essere accettate mentre uno dei candidati era stato giudicato molto capace e pienamente qualificato per il posto. Dal parere del comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3, in data 30 giugno 1983, risulta che anche quest'ultimo era giunto alla conclusione che detto dipendente andava particolarmente preso in considerazione.

6 Sempre secondo i chiarimenti dell'Audland, quest'ultimo aveva esposto la situazione al vicepresidente, sig. Davignon, il quale aveva ritenuto necessario estendere la procedura onde prendere in considerazione candidati esterni. Dinanzi alla Corte, l'Audland ha precisato che si trattava di una direzione importante e delicata, in cui si doveva necessariamente tener conto dell'equilibrio geografico del personale. Gran parte del materiale nucleare da proteggere sarebbe ubicato in Francia e, dopo la cessazione dal servizio del Bommelle, non vi sarebbe stato alcun

cittadino francese né fra i dirigenti della direzione né fra i candidati interni qualificati.

7 Le due persone proposte dalle autorità francesi presentavano la loro candidatura formale verso il 15 luglio 1983. Nella seduta del 20 luglio 1983, la Commissione decideva di non coprire, in questa fase, il posto vacante, di non organizzare un concorso interno a norma dell'art. 29, n. 1, lett. b), dello statuto, di passare alla fase di cui all'art. 29, n. 2, e di prendere in considerazione in tale contesto le candidature presentate a norma dell'art. 29, n. 1, lett a) e, infine, di richiedere anche in quest'ultima fase il parere del comitato consultivo per quel che riguarda i candidati che si presentassero eventualmente a norma dell'art. 29, n. 2.

8 Questa decisione, che veniva iscritta nei verbali delle sedute della Commissione senza essere accompagnata da motivazioni, non veniva pubblicata. Soltanto le due candidature già ricevute venivano presentate al comitato consultivo, il quale dichiarava, dal 22 luglio 1983, che esse potevano essere prese in considerazione. Il comitato riteneva tuttavia che i due candidati non possedessero una competenza e titoli superiori a quelli del dipendente la cui candidatura era stata accettata nel primo parere in data 30 giugno 1983. In proposito va aggiunto che l'Audland, in risposta ad un quesito posto dalla Corte durante la fase orale, ha definito la competenza di questo dipendente e quella del Math come « equivalenti anche se diverse ».

9 In seguito a quest'ultimo parere del comitato consultivo, in occasione della sua seduta del 27 luglio 1983, la Commissione decideva di procedere alla nomina del Math. La decisione veniva pubblicata nel « Courrier du personnel » n. 446 del 29 settembre 1983.

10 Il 20 ottobre 1983 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, volto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione implicita di rigetto della sua candidatura e, in secondo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione con cui il posto vacante era stato assegnato al Math.

11 Con decisione 3 novembre 1983, il presidente della Commissione nominava formalmente il Math nel posto vacante con decorrenza 28 settembre 1983.

12 Il reclamo del ricorrente veniva respinto con lettera della Commissione 7 febbraio 1984. In questa lettera, la Commissione sottolineava in particolare che la procedura di copertura del posto vacante era stata regolare e che la Commissione non era obbligata, in caso di rigetto di una candidatura, a comunicare i motivi di tale rigetto, in quanto ciò potrebbe arrecare danno ai candidati non considerati idonei.

13 A sostegno del ricorso per annullamento, il ricorrente deduce una serie di mezzi. Egli ritiene che le decisioni di nomina del Math e di rigetto della propria candidatura siano invalide per violazione delle forme sostanziali e delle norme materiali dello statuto, in particolare quelle di cui agli artt. 7, 27 e 29, e per sviamento di potere.

14 Il ricorrente e la Commissione ritengono concordemente che il problema principale sollevato dal ricorso consista nello stabilire se le condizioni di indizione della procedura speciale di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto ricorressero nel caso di specie o se la Commissione, facendo ricorso a questa disposizione, abbia commesso uno sviamento di procedura. Va dunque esaminato in primo luogo questo problema.

15 Al riguardo, il ricorrente ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'applicazione dell'art. 29, n. 2, è subordinata a condizioni formali e sostanziali molto rigorose (vedi sentenza 26 maggio 1971, Bode/Commissione, cause riunite 45 e 49/70, Racc. pag. 465). Orbene, nel caso di specie, il posto dichiarato vacante non avrebbe affatto richiesto una speciale competenza che giustificasse l'assunzione in forza di detta procedura straordinaria e la Commissione non avrebbe neppure motivato la scelta di questa procedura.

16 Secondo il ricorrente, il ricorso all'art. 29, n. 2, era in realtà l'espressione di uno sviamento di procedura, volto ad evitare l'esame comparativo dei meriti e della competenza dei candidati. Infatti, già prima di dichiarare vacante il posto da coprire, l'APN avrebbe anticipato la decisione sulla nazionalità se non sull'identità del futuro titolare del posto di cui è causa, come sarebbe provato in particolare dai contatti intercorsi fra la Commissione e le autorità francesi prima della redazione

dell'avviso di posto vacante nonché dallo svolgimento e dalla rapidità della procedura d'assunzione. Così facendo, la Commissione avrebbe trasgredito gli artt. 7 e 27, 3° comma, dello statuto i quali vietano di riservare impieghi ai cittadini di un determinato Stato membro.

17 La Commissione sottolinea di aver osservato le disposizioni dell'art. 29 esaminando successivamente le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione, nonché l'eventuale organizzazione di concorsi interni, e decidendo poi, dato che non era stata presentata nessuna domanda di trasferimento, di passare alla fase di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto. In tale contesto essa avrebbe altresì preso in considerazione le candidature presentate in forza dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto, fra cui quella del ricorrente.

18 Per quel che riguarda la giustificazione del ricorso alla procedura di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, la Commissione sostiene che spetta all'autorità che ha il potere di nomina decidere, sotto il controllo della Corte, circa il carattere speciale della competenza richiesta per occupare un posto e che, nel caso di specie, la speciale competenza richiesta è quella relativa al ciclo nucleare, alla gestione dei materiali fissili ed al controllo di sicurezza. Basterebbe che la competenza richiesta in uno di questi settori venga considerata speciale per giustificare il ricorso alla procedura di cui all'art. 29, n. 2.

19 Infine, la Commissione contesta che il posto di cui è causa sia stato riservato ad un cittadino di un determinato Stato membro, in quanto i fatti menzionati dal ricorrente avrebbero il valore di una semplice affermazione non suffragata da elementi di prova. L'esame obiettivo della competenza dei singoli candidati non avrebbe richiesto più tempo di quanto vi sia stato dedicato, in quanto la Commissione disponeva già, come accade frequentemente per i posti che richiedono una speciale competenza, di candidature esterne e non aveva quindi bisogno di pubblicare l'avviso di posto vacante all'esterno delle istituzioni.

20 Nella sua risposta ad un quesito scritto rivoltole dalla Corte e diretto ed accertare i motivi per i quali la Commissione avesse preso la decisione di adottare la procedura di assunzione contemplata dall'art. 29, n. 2, la Commissione ha precisato di aver preso questa decisione perché « la scelta che le era offerta nell'ambito dell'art. 29, n. 1, era limitata ». Risulta inoltre dai chiarimenti forniti dall'Audland durante

la fase orale che la volontà di mantenere l'equilibrio geografico all'interno della direzione di cui trattasi ha svolto in proposito un ruolo rilevante. Poiché la decisione, quale risulta dai verbali della Commissione, è priva di qualsiasi motivazione, il che costituisce di per sé un vizio di forma, il controllo di merito della Corte può vertere soltanto sulla questione se i due motivi di cui sopra sono idonei a giustificare il ricorso alla procedura straordinaria di cui all'art. 29, n. 2.

21 In proposito è opportuno ricordare innanzitutto che, a norma di tale disposizione, a parte l'assunzione dei dipendenti di grado A1 e A2, detta procedura può essere adottata solamente in casi eccezionali, per impieghi che richiedono una speciale competenza. Ne risulta, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 5 dicembre 1974 (causa 176/73, Van Belle/Consiglio, Racc. pag. 1361), che anche per impieghi che richiedono una speciale competenza, la procedura straordinaria può essere utilizzata soltanto in casi eccezionali. Va dunque esaminato se l'APN si sia trovata, nel caso di specie, in presenza di circostanze di natura tale da rendere inidonee le procedure ordinarie contemplate dall'art. 29, n. 1.

22 Su questo punto va osservato che la procedura di cui all'art. 29, n. 1, lett. a), aveva già dato luogo ad almeno tre candidature, che rispondevano alle speciali competenze richieste, di cui una era stata presentata da un dipendente, considerato molto capace e particolarmente idoneo ad assumere le funzioni del posto vacante. Stando così le cose, la specificità di questo impiego non può assolutamente giustificare il fatto che il caso venga considerato eccezionale ai sensi dell'art. 29, n. 2.

23 Ove, in una situazione del genere, l'APN ritenga opportuno disporre di una scelta più ampia, anche fra candidati di diversa nazionalità, la soluzione può essere trovata nell'ambito dell'art. 29, n. 1. Qualora l'APN ritenga che né l'organizzazione di un concorso interno alle istituzioni né l'avviso di trasferimento siano idonei ad offrirle la scelta auspicata, quest'ultima disposizione offre la possibilità di un concorso generale, cui tutti i candidati potenziali, sia interni sia esterni, possono presentarsi.

24 Ne consegue che le procedure ordinarie sono idonee a soddisfare in pieno le esigenze che hanno apparentemente motivato la decisione della Commissione di cui è

causa e pertanto che quest'ultima non si è trovata in presenza di un caso eccezionale tale da giustificare il ricorso alla procedura straordinaria dell'art. 29, n. 2. Quindi, la procedura effettivamente seguita dalla Commissione per la copertura del posto di cui trattasi è stata illegittima per violazione delle condizioni contemplate da detta disposizione e le decisioni derivanti da questa procedura vanno ritenute invalide.

25 La decisione del presidente della Commissione in data 3 novembre 1983, con cui il sig. Math è stato nominato al posto di capo divisione (direzione generale « Energia », direzione « Controllo di sicurezza dell'Euratom », divisione « Ispezione ») va dunque annullata. Di conseguenza, va altresì annullata la decisione dell'APN con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente, senza che sia necessario procedere all'esame degli altri mezzi dedotti da quest'ultimo.

26 Questi annullamenti costituiscono di per sé un risarcimento adeguato di ogni eventuale danno morale subito dal ricorrente nel caso di specie. La domanda di risarcimento danni è quindi senza oggetto e non è necessario statuire al riguardo.

Sulle spese

27 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è risultata soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione del presidente della Commissione in data 3 novembre 1983, con cui il sig. Math è stato nominato al posto di capo divisione (direzione generale « Energia », direzione « Controllo di sicurezza dell'Euratom », divisione « Ispezione ») è annullata.**

2) È altresì annullata la decisione dell'APN con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente a tale posto.

3) La Commissione è condannata alle spese.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due